

N. R.G. 1/2020



TRIBUNALE di NUORO
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice, dott.ssa Carlotta Bruno,

visto il ricorso presentato da MARIA CRISTINA FRONTEDDU AMMIN. SOCIETA' ANTICO FORNO SAS

vista la proposta di accordo ex artt. 7, comma 1-bis, 8, 9, L. 27.1.2012, n. 3 depositata da MARIA CRISTINA FRONTEDDU AMMIN. SOCIETA' ANTICO FORNO SAS il 28.1.2020;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

vista l'integrazione disposta dall'O.C.C. in data 2.3.2020;

vista l'integrazione documentale del 16.4.2020;

verificato – allo stato e sulla base dei documenti disponibili che tuttavia non presentano carenze – che:

- MARIA CRISTINA FRONTEDDU nella sua qualità di amministratore e socio accomandatario della società ANTICO FORNO SAS non è da considerarsi imprenditore assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle della L. 3/2012;
- non risulta aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad altri procedimenti ex L. 27.1.2012, n. 3;
- non ha subito ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

verificata la completezza della documentazione, ed in particolare la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, così come integrata in data 2.3.2020;

ritenuto - allo stato – che non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

ritenuto che la proposta soddisfi allo stato i requisiti di legge;

visti gli artt. 7, 8, 9 e 10 segg. L. 27.1.2012, n. 3

P.Q.M.

- 1) fissa udienza per convocazione dei creditori per la data del 15.9.2020 ore 10.00;
- 2) dispone che la proposte ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori almeno quaranta giorni prima dell'udienza stessa anche per telegramma o lettera raccomandata o telefax o PEC;
- 3) dispone che della proposta e del presente decreto sia data pubblicità mediante inserimento sul sito internet del Tribunale di Nuoro, nella sezione dedicata, nonché la pubblicazione della medesima presso il Registro delle Imprese;



- 4) dispone che, sino al momento in cui l'eventuale omologa dell'accordo non sarà divenuta definitiva, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- 5) avvisa che, a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice risulteranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, ed all'O.C.C.

Nuoro, 04/05/2020

Il Giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno

